

STATUTO

Articolo 1

- Denominazione - sede - durata -

È costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione denominata "CURA E VITA. Associazione Antonio Sarcina".

L'Associazione ha la propria sede legale in Besana in Brianza (MB), via Cremonina, n. 30.

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

- Ambito di operatività -

L'Associazione non ha scopo di lucro ed esaurisce le proprie finalità statutarie nel perseguimento di finalità conformi allo scopo sociale.

Articolo 3

- Scopi dell'Associazione -

L'Associazione, senza fini di lucro e ispirandosi all'insegnamento della Dottrina sociale della Chiesa, ai valori dell'accoglienza e della solidarietà umana, ha lo scopo di svolgere attività di beneficenza. Più precisamente, di raccolta di fondi e aiuti per sostenere attività di formazione in ambito medico e sanitario e promuovere iniziative sociali, educative e culturali.

In particolare, per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di:

- Promuovere iniziative di informazione e di sensibilizzazione pubblica nelle forme ritenute più opportune, anche facendo ricorso alla denominazione "*CURA E VITA. La stanza di Antonio*";

Svolgere attività di fundraising al fine di reperire fondi per progetti e iniziative conformi all'oggetto sociale;

Esercitare, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale e in ogni caso marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento;

- Individuare enti, associazioni o soggetti meritevoli, nel campo della formazione sanitaria e della ricerca in genere, cui destinare i fondi raccolti o parte di essi.

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle strumentali od accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Articolo 4

- Soci -

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- versare la quota annuale fissata dal Consiglio Direttivo.

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari:

- i soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- i soci ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell' Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione.

Tra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. E' esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci, senza distinzioni tra fondatori e ordinari, hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto. Ogni socio, sia fondatore che ordinario, è titolare di un voto.

Tutti i soci, senza distinzione tra fondatori e ordinari, hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.

Sono ammesse deleghe nella misura di una sola ad un medesimo socio.

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

L'Associazione può stabilire la costituzione di un fondo di dotazione.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di esclusione o di morte dell'associato si può dar luogo alla restituzione e/o alla ripartizione di quanto versato all'Associazione per il fondo di dotazione.

Articolo 5

- Perdita dello status di socio -

I soci cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Il socio può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato; il recesso deve essere comunicato per iscritto, anche via mail, al Consiglio Direttivo e ha effetto immediato.

Decade automaticamente il socio che, nonostante la messa in mora, non provveda a mettersi in regola con il pagamento della quota associativa annuale nei termini indicatigli.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui il socio:

- abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;
- non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro tre mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione, anche a mezzo mail.

Gli associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

- Organi sociali -

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario;
- il Tesoriere.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'Assemblea dei Soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

Articolo 7

- Assemblea dei Soci -

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- approva entro il mese di aprile di ogni anno il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- elegge i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera i regolamenti e le loro modifiche;
- delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci;
- delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- delibera sugli argomenti posti alla sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo e su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente dell'Associazione con modalità tali da garantirne la conoscenza personale e diretta da parte dei soci.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, lettera, fax o anche e-mail, contenente gli argomenti all'ordine del giorno, da recapitarsi ai singoli associati almeno quindici giorni prima della data prevista per la riunione.

I soci, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, eleggono domicilio nel luogo, presso il numero di utenza fax e all'indirizzo di posta elettronica indicati nel Libro Soci.

In difetto di convocazione scritta, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

L'assemblea dei Soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci ed ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/5 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non possono votare.

Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L'Assemblea straordinaria delibera in ordine alle modifiche statutarie, allo scioglimento dell'Associazione, alla nomina dell'eventuale liquidatore e alla

devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo.

I soci non possono partecipare alla votazione su questioni concernenti i loro interessi e, comunque, in tutti i casi in cui vi sia un conflitto d'interessi.

I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Segretario e dal Presidente, e portati a conoscenza dei soci con modalità idonee, anche via e-mail, ancorché non intervenuti.

I verbali di cui sopra sono riportati, a cura del segretario, nell'apposito libro-verbali. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

Articolo 8

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da n. 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni e i suoi membri sono rieleggibili.

Possono farne parte esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, lo stesso Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi dei non eletti ed i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano per tre sedute consecutive alle riunioni del Consiglio, sono considerati decaduti.

Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere i programmi delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci e curare il corretto svolgimento delle varie attività;
- redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;
- nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere;
- deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- pronunciare la decadenza del consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive;
- stabilire le norme per il funzionamento e l'organizzazione interna dell'Associazione;
- fissare la quota annuale di adesione all'Associazione;
- intrattenere i rapporti con i terzi;
- aprire i rapporti con gli istituti di credito e curare la parte finanziaria dell'Associazione

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le

proprie deliberazioni con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. In seno al Consiglio non è ammessa delega. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario che lo deve firmare unitamente al Presidente; i verbali sono riportati nell'apposito libro-verbali.

Articolo 9

- Presidente -

Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea dei soci nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, coordina le attività dell'Associazione.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più amministratori sia per singoli atti che per categorie di atti.

In caso di necessità ed urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo e adottare provvedimenti, riferendone tempestivamente allo stesso ed in ogni caso nella riunione immediatamente successiva, per la ratifica.

Il Presidente dura in carica due anni e può essere rieletto

Articolo 10

- Vicepresidente/Tesoriere -

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Tesoriere cura l'uso delle risorse e dei fondi dell'associazione in attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. Ha

l'obbligo di redigere annualmente il bilancio consuntivo e, eventualmente (in quanto non obbligatorio), il bilancio preventivo.

Articolo 11

- Patrimonio dell' Associazione e risorse economiche -

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale indicato nell'atto costitutivo, che ammonta ad Euro 2.000,00 (Euro duemila/00);
- da quote sociali annuali dei soci;
- da contributi volontari dei soci e di terzi;
- da contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche, nonché da organismi internazionali;
- da eventuali beni immobili, mobili registrati e mobili che diverranno di proprietà dell'Associazione o che potranno essere acquistati e/o acquisiti da eredità, lasciti testamentari, donazioni, legati;
- da contributi, erogazioni, lasciti e donazioni di enti e soggetti pubblici e privati;
- da entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'Associazione;
- da entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- da entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da ogni altra entrata che occorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti e dal presente Statuto.

Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

Articolo 12
- Bilancio d'esercizio -

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il primo esercizio sociale avrà termine il 31.12.2020.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di aprile.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 13
- Distribuzione utili -

E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretti, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 14
- Liquidazione e devoluzione del patrimonio -

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.), sarà devoluto ad altri Enti/Istituti aventi

finalità uguali o analoghe e operanti nel territorio. Il tutto salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 15
- Comunicazioni -

Tutte le comunicazioni relative all'associazione potranno essere validamente effettuate mediante invio di e-mail a tutti i soci.

Articolo 16
- Disposizioni generali -

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice Civile e delle altre leggi in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.

Besana in Brianza, lì 25 gennaio 2020.

Sig.ra GAVIO CRISTIANA

Sig. BELLOSTA RAFFAELLO

Sig.ra BONARELLI FRANCESCA

Sig.ra BONAVENTURA TERESINA MILENA

Sig. BOZZANI ALBERTO

Sig. CAGLIO ANGELO

Sig.ra CASSOTTI TIZIANA

Sig. CORTI MARIO

Sig.ra FRITZ MARIA CRISTINA

Sig. LUZZANI LUCA

Sig. MAGGIONI DARIO

Sig. MEREGALLI MAURO

Sig.ra NEGRI FLAVIA

Sig.ra PIAZZA ANNA

Sig.ra POZZOLI GIUSEPPINA

Sig. QUAGLIO ANTONIO

Sig. RIVA CLAUDIO

Sig.ra RIVA LUCIA

Sig.ra RIVA ROSITA

Sig. SANTAMBROGIO GIOVANNI

Sig. SANTAMBROGIO LUIGI

Sig. SARCINA CARLO

Sig.ra SARCINA ELEONORA

Sig. SARCINA GIACOMO

Sig.na SARCINA ILARIA

Sig. SIRONI FEDERICO

Sig.ra STABILE GABRIELLA

Sig.ra VALTORTA FRANCA

Sig. TRIVELLI MARCO

Sig. ZAMBROTTA ANDREA
